

decreto rettorale

Emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli e colloquio, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca Culture del progetto della Scuola di dottorato luav anno accademico 2022/23 – XXXVIII ciclo. Borse di dottorato a valere sui fondi di cui al DM 352 del 9 aprile 2022
CUP: F73C22000750001

Area ricerca sistema bibliotecario e documentale - Servizio formazione alla ricerca/CR

Il rettore

vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 "Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo" in particolare l'art. 4 "Dottorato di ricerca";

visto il DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

visto il decreto del MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509";

vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'art. 19 "Disposizioni in materia di dottorato di ricerca";

visto il decreto del MUR 21 dicembre 2021 n. 226 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

richiamato lo Statuto dell'Università luav di Venezia, emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 352 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 183 dell'8 agosto 2018;

richiamato il Regolamento di funzionamento della scuola di dottorato emanato con decreto rettorale 30 settembre 2019 n. 459;

richiamato il Regolamento di ateneo dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca emanato con decreto rettorale del 11 marzo 2022 n. 137;

visto il Decreto del MUR del 23 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2022 n. 80, relativo all'incremento dell'importo delle borse di studio di dottorato con decorrenza dal 1 luglio 2022;

visto il decreto del MUR del 22 marzo 2022 n. 301 contenente le linee guida per la presentazione delle domande di accreditamento dei nuovi corsi a decorrere dal ciclo XXXVIII;

visto il decreto del MUR del 9 aprile 2022 n. 352 relativo all'attribuzione di n. 13 borse di studio a valere delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il cofinanziamento del 50% delle imprese, per la frequenza di corsi di dottorato da accreditare per il XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023;

visto il Decreto Ministeriale del 29 luglio 2022 n. 925, integrativo dei Decreti Ministeriali n. 351 e n. 352 del 9 aprile 2022 relativo alla proroga delle scadenze previste dai summenzionati DM 351/2022 e DM 352/2022 con l'obiettivo di assicurare il conseguimento dei target previsti dal PNRR;

richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 23 marzo 2022 e del 30 marzo 2022 relative all'approvazione della domanda di accreditamento del corso di dottorato luav a.a. 2022/2023 XXXVIII ciclo;

richiamato il decreto rettorale del 11 aprile 2022 n. 193 relativo all'attivazione del corso di dottorato luav per il XXXVIII ciclo, a.a.2022/2023 e alla nomina del collegio docenti;

richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 18 maggio 2022 e del 25 maggio 2022 relative all'approvazione delle modifiche della denominazione del corso e del progetto formativo;

richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 18 maggio 2022 e del 25 maggio 2022 relative all'attivazione delle borse di studio a valere sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ai sensi del decreto ministeriale 9 aprile 2022 n. 352 per la frequenza di corsi di dottorato da accreditare per il XXXVIII ciclo a.a. 2022/2023;

richiamato il decreto rettorale del 1 giugno 2022 n. 311 relativo alla definizione del numero e dell'importo delle borse di studio, dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato per l'anno accademico 2021/2022 – XXXVIII ciclo;

visto il verbale della seduta del consiglio della Scuola di dottorato del 14 giugno 2022 relativo alla definizione del presente bando;

vista la convenzione del 4 agosto 2022 n. 1163 tra Università luav di Venezia e M.E.C.C. ALTE S.P.A. per il co-finanziamento di una borsa di studio per lo svolgimento e lo sviluppo di attività di ricerca sul tema della transizione energetica ibrida; nuovi valori, comportamenti e progettualità;

vista la convenzione del 22 agosto 2022 n. 1193 tra Università luav di Venezia e HA ITALIA SPA per il co-finanziamento di una borsa di studio per lo svolgimento e lo sviluppo di attività di ricerca sul tema dei materiali realizzati con 100% materiali riciclati da decostruzioni;

vista la convenzione del 25 agosto 2022 n. 1205 tra Università luav di Venezia e UptoEarth GmbH per il cofinanziamento di due borse di studio per lo svolgimento e lo sviluppo di attività di ricerca sui temi Digital twins, design dell'interazione per l'innovazione dei processi produttivi e di commercializzazione e Feeding the planet: sistemi tecnologici fisici e digitali per il supporto all'agricoltura di precisione;

premesso che sarà possibile integrare il presente provvedimento con ulteriori borse di studio cofinanziate dalle imprese a condizione che la stipula delle relative convenzioni e l'emissione di eventuale garanzia fideiussoria avvenga in tempo utile e comunque prima della scadenza del bando;

visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati);

visto il regolamento dell'Università luav di Venezia per il trattamento e la protezione dei dati personali emanato con decreto rettorale 3 dicembre 2021 n. 700;

vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 relativa alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

richiamato il Codice etico e di Comportamento dell'Università luav di Venezia emanato con decreto rettorale 1 febbraio 2022 n. 52;

visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024 approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 27 aprile 2022;

nelle more del completamento delle procedure ministeriali di accreditamento, su parere conforme dell'ANVUR

decreta

articolo 1 (oggetto)

- 1 L'Università Iuav di Venezia indice le valutazioni comparative, per titoli e colloquio, per l'ammissione alla Scuola di dottorato Iuav a.a. 2022/2023, corso di dottorato Culture del progetto, di durata triennale.
- 2 Sono banditi n. 4 posti con borsa di studio vincolata a temi coerenti con il PNRR di cui al DM 352/2022 e coerenti con i fabbisogni del Paese e dei territori regionali interessati dal programma, in particolare per quanto attiene alla sostenibilità in tutte le sue accezioni. Ciascuna borsa è vincolata ad una specifica tematica proposta dall'impresa che la cofinanzia. Le borse saranno attribuite sulla base di graduatorie separate formulate dalla commissione di cui al successivo articolo 5.
- 3 Nella scheda informativa allegata al presente decreto (allegato1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono descritti gli obiettivi formativi e di ricerca del corso di dottorato e i temi di ricerca proposti dalle imprese partecipanti all'iniziativa.
- 4 Il numero dei posti con borsa di studio cofinanziata dalle imprese potrà essere aumentato fino ad un massimo di 13 in presenza di ulteriori convenzioni di co-finanziamento sottoscritte e perfezionate con eventuale garanzia fideiussoria, fermi restando i termini per la presentazione della domanda di ammissione.
- 5 Il presente bando ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione a domicilio. Tutte le comunicazioni ai candidati relative al presente concorso avverranno da parte dell'ateneo tramite e-mail all'indirizzo indicato dal candidato durante la presentazione della domanda tramite l'apposita procedura telematica di cui al successivo art. 3.
- 6 L'ateneo non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ovvero da disguidi telematici non imputabili all'ateneo. **Si invitano i candidati a non attendere gli ultimi giorni prima della data di scadenza per la presentazione della candidatura.** L'ateneo non si assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti dovuti a problemi tecnici e/o a sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi.

articolo 2 (requisiti per l'ammissione)

- 1 Possono presentare domanda di partecipazione alla valutazione comparativa per l'ammissione al corso di dottorato Culture del progetto, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di:
 - a) laurea conseguita secondo gli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento);
 - b) laurea specialistica/magistrale ai sensi del D.M. 509/1999 o D.M. 270/2004 (nuovo ordinamento);
 - c) titoli accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
 - d) titolo di laurea conseguito presso università straniere comparabile per livello, natura, contenuti e diritti accademici al titolo italiano richiesto e riconosciuto idoneo. Il riconoscimento, utile unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato, verrà effettuato dalla commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
- 2 Possono presentare domanda di ammissione anche coloro che conseguiranno il titolo di cui al comma 1, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, **entro il termine massimo di iscrizione indicato al successivo articolo 8.** In tal caso, il candidato dovrà allegare autocertificazione degli esami sostenuti completa di data e votazione conseguita.
- 3 Costituisce requisito d'ammissione il possesso di idonea certificazione della conoscenza di una delle principali lingue europee a livello minimo B2 secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue, come indicato al successivo art. 6.

4 Non saranno accettate domande di ammissione di candidati già iscritti a corsi di dottorato istituiti presso l'ateneo.

5 Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale. L'Università Iuav può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti.

articolo 3 (presentazione della domanda)

1 Ciascun candidato può presentare domanda di ammissione per un solo tema di ricerca.

2 Al fine di presentare la domanda di ammissione alla valutazione comparativa tutti i candidati devono pena esclusione:

a) Compilare la domanda di ammissione utilizzando il modello all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente bando.

b) Sottoscrivere la domanda suddetta con una delle seguenti modalità:

- stampa del documento, firma manuale e scansione in formato pdf;

- firma digitale (PADES o CADES).

La mancanza della sottoscrizione da parte del candidato comporterà l'esclusione del candidato dalla valutazione comparativa.

c) Eseguire e completare entro e non oltre **giovedì 29 settembre 2022 alle ore 13.00** la procedura telematica, collegandosi al sito Internet dell'ateneo alla pagina <https://iuav.esse3.cineca.it>. Gli utenti già registrati, dopo aver inserito login e password, possono procedere all'inserimento della domanda dal menu "segreteria" seguendo il percorso "Preiscrizioni" – "Iscrizioni concorsi".

Gli utenti non registrati, devono registrarsi in sito tramite la voce "Registrazione". Una volta ottenute login e password, seguiranno il percorso suddetto. I candidati stranieri non in possesso di codice fiscale dovranno, in fase di registrazione, selezionare la voce "Studente straniero senza Codice Fiscale Italiano".

d) Caricare, seguendo la procedura sopradescritta, la domanda di cui alla precedente lettera a) debitamente compilata e sottoscritta e la documentazione indicata al successivo articolo 4. Al termine di tutti i passaggi previsti dalla procedura online, sarà possibile confermare l'iscrizione al concorso attraverso il pulsante "Completa l'ammissione al concorso". Una volta completata l'ammissione, sarà possibile riaprire la domanda e apportare modifiche ai documenti caricati attraverso il pulsante "Modifica iscrizione" che rimarrà attivo fino alla scadenza di presentazione della domanda. Scaduti i termini non sarà più possibile modificare i dati inseriti, aggiungere, eliminare o modificare i documenti allegati, ad eccezione del certificato di conoscenza della lingua straniera di cui all'art. 6 che potrà essere caricato nella piattaforma attraverso il pulsante "Modifica titoli di valutazione".

Non sono ammesse domande incomplete. A pena di esclusione, deve essere caricata tutta la documentazione indicata come obbligatoria.

e) Una volta completata la procedura on-line, **entro i due giorni lavorativi successivi alla scadenza del presente bando** il candidato dovrà effettuare il pagamento di euro 58,00 quale contributo d'accesso alla Scuola di dottorato attraverso il sistema PagoPA che consente di scegliere tra:

> pagamento on line attraverso carta di credito oppure bonifico bancario (homebanking);

> pagamento di persona stampando l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA (tabaccherie/ricevitorie aderenti al circuito SISAL SuperEnalotto).

La verifica del pagamento verrà effettuata d'ufficio. L'Università Iuav può disporre in ogni momento l'esclusione per mancanza dell'avvenuto pagamento.

3 Non si accettano domande oltre la data di scadenza.

articolo 4 (documentazione da allegare alla domanda)

1 Al fine di completare la procedura di presentazione della domanda, i candidati devono caricare con le modalità descritte al precedente art. 3 la seguente documentazione:

obbligatoria a pena di esclusione:

a) domanda di ammissione debitamente compilata e sottoscritta (allegato 2);

- b) fotocopia fronte-retro di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità;
- c) certificazione di conoscenza della lingua straniera a livello minimo B2 ai sensi del successivo art. 6 commi 1 e 2 oppure dichiarazione formulata sulla base del modello allegato 3 del presente bando, di cui costituisce parte integrante. Si ricorda che per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci commesse con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ricorrono le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.76. Si raccomanda pertanto di compilare il modello allegato 3 con la massima attenzione. Il modello non potrà essere sostituito una volta scaduti i termini di presentazione della domanda;
- d) curriculum in formato A4 comprendente l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche;
- e) progetto di ricerca coerente con le tematiche descritte nell'allegato 1 utilizzando il modello proposto all'allegato 4 del presente bando, di cui costituisce parte integrante;
- f) video di autopresentazione in formato mp4 di durata non superiore ai tre minuti;
- g) (solo per i laureandi che conseguiranno il titolo di laurea presso un'università italiana entro la scadenza di iscrizione indicata al successivo articolo 8) autocertificazione degli esami sostenuti completa di data e votazione conseguita;
- h) (solo per i candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all'estero) diploma di laurea in lingua originale e relativa traduzione in italiano o in inglese a cura del candidato;
- i) (solo per i candidati in possesso di titolo di laurea conseguito all'estero) certificato degli esami sostenuti in lingua originale e relativa traduzione in italiano o in inglese a cura del candidato;

La presentazione dei seguenti documenti è **facoltativa, ma caldamente raccomandata**:

- a) tesi di laurea con abstract di max. 1.000 battute (spazi inclusi);
- b) portfolio (max.12 pagine/cartelle);
- c) lettera/e di presentazione redatte da docenti universitari, studiosi o professionisti di chiara fama;
- d) eventuali pubblicazioni scientifiche (max. n. 5);
- e) ogni eventuale documentazione ritenuta utile per la valutazione dell'ammissibilità del titolo conseguito all'estero (es. programmi dei corsi, diploma supplement, attestazioni dei centri ENIC-NARIC).

2 Tutti i documenti devono essere **in formato pdf, jpg o mp4** (per il video) con una dimensione massima di 5 MB. Gli allegati di dimensioni superiori a 5 MB dovranno essere divisi in più parti. **L'inserimento di allegati in formati diversi (es. .doc, .xls) non sarà ritenuto valido ai fini della selezione.**

3 La documentazione soggetta a valutazione è richiesta preferibilmente in lingua italiana o in lingua inglese.

4 Tutti i documenti presentati potranno essere sottoposti a verifica da parte dell'amministrazione. In caso di irregolarità l'ammissione alla valutazione o successivamente l'eventuale ammissione al corso sarà nulla.

articolo 5 (modalità di valutazione comparativa e prove di ammissione)

1 Il rettore dell'Università Iuav di Venezia con proprio decreto nomina la commissione incaricata della valutazione dei candidati.

2 La procedura di valutazione comparativa è costituita da due fasi. La prima consiste nella valutazione dei titoli in possesso dei candidati, la seconda nella valutazione di un colloquio sostenuto dai candidati che abbiano ottenuto il punteggio minimo indicato al successivo comma 9.

3 Al termine della valutazione dei titoli, la commissione giudicatrice determina, a maggioranza, una graduatoria per ciascuna borsa dei candidati ammessi al colloquio.

4 Il colloquio per gli studenti stranieri che ne faranno richiesta, previo consenso della commissione esaminatrice, potrà essere svolto in lingua inglese.

5 I candidati residenti all'estero o ivi soggiornanti per motivi di studio o lavoro adeguatamente documentati possono richiedere lo svolgimento del colloquio in modalità telematica. I

candidati residenti o soggiornanti in Italia impossibilitati per gravi motivi, adeguatamente documentati, a svolgere il colloquio in presenza, possono richiedere lo svolgimento del colloquio in modalità telematica, previo consenso dell'amministrazione di ateneo. Il candidato che intenda avvalersi di tale modalità operativa dovrà tempestivamente farne richiesta inviando una mail a dottorati@iuav.it oppure ufficio.protocollo@pec.iuav.it. Il candidato dovrà risultare reperibile nella giornata e all'orario stabilito dalla commissione. Ai fini dell'identificazione e a pena di esclusione dalla procedura selettiva, ciascun candidato è tenuto ad identificarsi prima che il colloquio abbia inizio, esibendo un documento di identità in corso di validità. Il mancato collegamento per qualsivoglia motivo, l'irreperibilità del candidato nel giorno o nell'orario stabilito o la mancata esibizione di valido documento identificativo, sono motivo di esclusione dalla procedura selettiva. Tali cause di esclusione non operano se il candidato, munito di valido documento identificativo, si presenta, nel giorno stabilito per il colloquio, al fine di sostenere la prova orale in presenza.

6 Ai candidati beneficiari della legge n. 104/92 sono garantite, a richiesta, speciali modalità di svolgimento del colloquio. I candidati potranno presentare richiesta, allegando idonea certificazione medica, utilizzando la medesima piattaforma.

7 Al termine dei colloqui la commissione giudicatrice determina, a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili al corso. Le graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale online di Ateneo e pubblicata sul sito Internet dell'Università Iuav di Venezia www.iuav.it.

8 La commissione ha a disposizione fino ad un massimo di 50 punti per la valutazione dei titoli. La commissione attribuirà il punteggio sulla base dei seguenti indicatori: attinenza dei titoli di studio dei candidati ai profili che caratterizzano la ricerca del dottorato come descritti nell'allegato 1 del presente bando (max. 10 punti), attinenza delle precedenti esperienze di lavoro e/o di ricerca dei candidati ai profili che caratterizzano la ricerca del dottorato come descritti nell'allegato 1 del presente bando (max. 10 punti), attinenza del progetto di ricerca proposto ai profili che caratterizzano la ricerca del dottorato come descritti nell'allegato 1 del presente bando (max. 30 punti). Sono ammessi al colloquio i candidati che ottengano un punteggio minimo di 22/50.

9 Per la valutazione del colloquio, la commissione dispone fino ad un massimo di 50 punti che saranno attribuiti sulla base dei seguenti indicatori: dimostrazione della preparazione scientifica nelle discipline del corso, in particolare nell'ambito del progetto di ricerca proposto (max. 25 punti), prontezza e capacità dialettica e critica nel rispondere a quesiti (max. 25 punti).

10 Lo svolgimento del colloquio è pubblico.

11 Sono idonei all'ammissione al corso i candidati che ottengano un punteggio complessivo finale minimo di 60/100.

12 Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione al corso dei vincitori nei limiti dei posti disponibili. Il decreto è affisso all'Albo Ufficiale online di Ateneo ed è pubblicato sul sito Internet dell'Università Iuav di Venezia www.iuav.it.

articolo 6 (certificazione di conoscenza della lingua)

1 Tutti i candidati devono essere in possesso di certificazione rilasciata da un ente certificatore o di attestazione rilasciata da centri di formazione linguistica anche privati di conseguimento del livello di conoscenza di una delle principali lingue europee scelte tra italiano (solo per i candidati stranieri), inglese, francese, tedesco e spagnolo.

2 Il livello minimo di conoscenza della lingua richiesto è il B2 o superiore secondo il quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Per la lingua inglese, data la varietà dei certificati esistenti, si invita a fare riferimento alla seguente tabella, da considerare solo esemplificativa.

Possono essere infatti accettate anche certificazioni diverse da quelle elencate, purché in esse sia chiaramente specificato che il livello di conoscenza acquisito corrisponde al B2.

TEST	LIVELLO B2
Cambridge	Livello minimo: FCE - B

IELTS (International English Language Testing System)	Livello minimo: 6
ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language)	Paper based (total score): ≥ 547
ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language)	Computer based (total score): ≥ 210
ETS – TOEFL (Test of English as a Foreign Language)	Internet based (total score): ≥ 78
ETS – TOEIC (Test of English for International Communication – Listening)	≥ 720
Trinity College London	Livello minimo: ISE II

Per le altre lingue nelle certificazioni deve essere chiaramente specificato che il livello di conoscenza della lingua acquisito corrisponde al B2.

3 Possono essere accettati anche esami di profitto universitari purchè sia esplicitamente previsto nel programma ufficiale d'esame che il superamento dello stesso dà luogo al conseguimento di livello B2 o superiore. Il superamento degli esami universitari deve essere autocertificato attraverso l'allegato 3 del presente bando, indicando chiaramente i dati dell'esame (votazione conseguita e data di superamento) nonché tutti gli estremi necessari per procedere alla richiesta di conferma all'ateneo di provenienza. Si ricorda che per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci commesse con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ricorrono le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.76. Si raccomanda pertanto di compilare il modello con la massima attenzione. Il modello non potrà essere sostituito una volta scaduti i termini di presentazione della domanda.

4 Sono esonerati a presentare la suddetta certificazione di conoscenza linguistica tutti i candidati che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) in possesso di titolo di studio conseguito presso un'istituzione in cui gli insegnamenti sono impartiti interamente in una delle principali lingue europee di cui al precedente comma 1;
- b) in possesso di laurea nelle classi attinenti le lingue, letterature e culture europee indicate al precedente comma 1;
- c) cittadini di Paesi in cui la lingua ufficiale sia l'inglese.

I candidati che intendono avvalersi dell'esonero, devono presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzando il modello all'allegato 3 del presente bando, di cui costituisce parte integrante, eventualmente supportata da idonea documentazione utile a dimostrare quanto sopra indicato, in particolare nel caso in cui i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b) siano stati conseguiti all'estero. Si ricorda che per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci commesse con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ricorrono le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.76. Si raccomanda pertanto di compilare il modello con la massima attenzione. Il modello non potrà essere sostituito una volta scaduti i termini di presentazione della domanda.

5 Ai fini dell'ammissione al presente concorso, le certificazioni di conoscenza della lingua verranno prese in considerazione anche se scadute.

6 Qualora un candidato non sia in possesso della certificazione di cui al presente articolo entro la scadenza di presentazione della domanda, potrà conseguirla successivamente impegnandosi a fornire copia della certificazione oppure ad autocertificare l'esito positivo del test per il conseguimento della certificazione **entro la data di svolgimento della prova orale, pena esclusione**. In tal caso, al posto della certificazione di conoscenza della lingua, il candidato dovrà caricare apposita dichiarazione, utilizzando il modello allegato 3 del presente bando, di cui costituisce parte integrante, nella procedura online di presentazione della domanda. Si ricorda che per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci commesse con la dichiarazione sostitutiva di certificazione ricorrono le sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 art.76. Si raccomanda pertanto di compilare il modello con la massima

attenzione. Il modello non potrà essere sostituito una volta scaduti i termini di presentazione della domanda.

articolo 7 (date dei colloqui)

1 I colloqui si svolgeranno presso l'Università Iuav di Venezia – Palazzo Badoer – San Polo 2468. Giorno e ora verranno comunicati almeno dieci giorni prima dello svolgimento tramite avviso pubblicato all'albo ufficiale online di ateneo e nel sito www.iuav.it. La pubblicazione all'albo ufficiale e nel sito di ateneo ha valore di notifica verso tutti i candidati. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede del colloquio, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso, esibendo un valido documento di riconoscimento secondo quanto previsto dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000.

articolo 8 (iscrizione al corso)

1 Tutti gli ammessi al corso di dottorato, intenzionati a confermare la propria iscrizione, entro il termine perentorio di **cinque giorni** dalla pubblicazione della graduatoria di ammissione di cui all'art. 5 comma 8 dovranno eseguire l'apposita procedura informatica collegandosi alla pagina <https://iuav.esse3.cineca.it> del sito di ateneo. Dopo avere avuto accesso all'area riservata, inserendo login e password ottenute in fase di registrazione, è necessario selezionare la voce "Immatricolazione".

2 A conclusione della pre-immatricolazione online, è necessario procedere al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale di cui al successivo articolo 10. Il pagamento deve essere effettuato entro la medesima scadenza indicata al precedente comma 1 del presente articolo.

3 Entro la medesima scadenza, tutti gli ammessi intenzionati a confermare la propria iscrizione dovranno far pervenire, anche per posta elettronica, all'Università Iuav di Venezia – Scuola di dottorato (da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30; tel. 041 2571886/1865/1731/1787; dottorati@iuav.it) la seguente documentazione:

- a) modulo d'iscrizione (allegati 6 o 6bis del presente decreto);
- b) fotocopia fronte-retro di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità;
- c) fotocopia fronte-retro del codice fiscale;
- d) modello autocertificazione dei dati fiscali (allegato 7 del presente decreto);
- e) i cittadini non comunitari dovranno inoltre presentare permesso di soggiorno e/o visto d'ingresso;
- f) chi è in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovrà inoltre presentare:
 - diploma in originale (o copia autenticata) attestante il titolo di studio previsto come requisito di accesso, tradotto in lingua italiana, legalizzato e con timbro "apostille" (si prega di verificare attentamente gli adempimenti richiesti in base al Paese dove è stato conseguito il titolo).
 - per i titoli di laurea conseguiti in un Paese non comunitario la "dichiarazione di valore in loco" in originale, rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo, da cui dovrà risultare che il titolo di studio posseduto è valido nel paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo al dottorato di ricerca. In alternativa alla dichiarazione di valore può essere presentata attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC. Qualora non fosse possibile presentare la dichiarazione di valore o l'attestazione di comparabilità entro la scadenza di cui al precedente comma 2 per ragioni derivanti dalla tempistica di rilascio dei documenti suddetti presso le rappresentanze diplomatico-consolari o presso i centri ENIC-NARIC, il candidato dovrà consegnare un documento comprovante l'avvio dell'iter relativo al rilascio delle suddette dichiarazioni;
 - per i titoli di laurea conseguiti in un Paese appartenente allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore), Diploma Supplement (se previsto dall'Università che ha rilasciato il titolo) o, in alternativa, attestazione di comparabilità rilasciata dai centri ENIC-NARIC.



4 La mancata o incompleta esecuzione di quanto previsto ai commi precedenti entro il termine perentorio di cui al precedente comma 1 sarà considerata rinuncia al corso.

5 I candidati che conseguiranno la laurea entro il termine di cui al precedente comma 1 dovranno presentare tempestivamente idonea autocertificazione relativa all'effettivo conseguimento del titolo specificando ateneo, corso di studi, data e votazione conseguita. Il mancato conseguimento del titolo di laurea comporta l'annullamento dell'eventuale iscrizione effettuata.

6 In corrispondenza di rinunce degli aventi diritto, verranno ammessi al corso altrettanti candidati idonei secondo l'ordine previsto nelle diverse graduatorie. In caso di parità di punteggio, i posti con borsa saranno assegnati sulla base della situazione economica come indicato al successivo art. 9 comma 1.

7 Ai fini dell'accredito delle borse di studio, di eventuali rimborsi e di qualsiasi altro accredito l'Ateneo debba disporre nei confronti degli studenti, può essere attivata la Carta Iuav seguendo le indicazioni contenute alla seguente pagina web
<http://www.iuav.it/studenti/procedure-/carta-aten/>

articolo 9 (borse di studio ed ulteriori benefici)

1 La borsa di studio dell'importo annuo di euro 16.243,00 al lordo dei contributi previdenziali, è assegnata secondo l'ordine definito nella graduatoria di ammissione. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica come determinata ai sensi della vigente legislazione in materia di diritto allo studio.

2 I dottorandi titolari di borse di studio, per l'assegnazione e il mantenimento della stessa, non devono possedere un reddito annuale superiore all'importo annuale, previsto dalla legislazione vigente, della borsa medesima. L'ateneo si riserva di verificare quanto dichiarato in merito dai dottorandi.

3 La borsa di studio sarà soggetta al versamento dei contributi della gestione separata INPS presso il quale è necessario presentare domanda d'iscrizione.

4 Le borse di studio e le eventuali altre forme di sostegno finanziario equiparabili alle borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente previa verifica positiva del completamento del programma di attività previsto per ciascun anno.

5 Il pagamento della borsa di studio viene effettuato in rate mensili presumibilmente a decorrere dal mese di novembre 2022. La rata del mese di novembre sarà comprensiva anche della mensilità relativa al mese di ottobre.

6 L'importo della borsa di studio è incrementato nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in cotutela con soggetti esteri come indicato. Il consiglio della scuola di dottorato assegnerà i finanziamenti tramite valutazione delle richieste motivate dei dottorandi attraverso criteri prestabiliti di volta in volta sulla base dei fondi disponibili. L'incremento per il soggiorno estero non può essere fruito nel Paese di cittadinanza, residenza e domicilio del dottorando.

7 Per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima.

8 Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio del corso, la stessa è riassegnata secondo l'ordine di graduatoria.

9 Le borse di studio di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

10 Il possesso della borsa di studio è incompatibile con il possesso di assegno di ricerca e di borse di studio post lauream e per attività di ricerca.

articolo 10 (tassa regionale per il diritto allo studio)

1 Tutti i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale. Per l'anno accademico 2022/2023 l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio sarà determinato dalla Regione Veneto. A tale importo va aggiunta l'imposta di bollo assolta in modo virtuale pari a euro 16,00.

2 Il pagamento della tassa regionale è dovuto entro la scadenza indicata al precedente art. 8 comma 2. Le istruzioni per la richiesta di riduzione sulla base della situazione economica data dall'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE - prestazioni per il diritto allo studio universitario) e dell'Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) saranno consultabili nel sito www.iuav.it nelle pagine dedicate al sostegno allo studio.

3 La mancata indicazione della propria situazione economica equivarrà a rinuncia ai benefici di riduzione della tassa regionale che sarà pertanto dovuta nella quota massima.

4 Tutti i pagamenti devono essere effettuati attraverso il sistema PagoPA accedendo alla sezione "pagamenti" dell'area riservata dello Sportello Internet e scegliendo tra il pagamento online (con carta di credito o bonifico bancario) e il pagamento di persona stampando l'avviso di pagamento da presentare presso uno degli esercenti autorizzati o uno degli istituti di credito che aderiscono al sistema PagoPA (tabaccherie/ricevitorie aderenti al circuito SISAL SuperEnalotto).

5 Entro il 30 settembre di ciascun anno, relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso, i dottorandi sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio e dell'imposta di bollo. L'iscrizione al secondo o al terzo anno è da ritenersi sotto condizione fintantoché non sia stato stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 13 comma 12 del Regolamento di ateneo dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca. Il mancato pagamento per l'iscrizione al secondo e al terzo anno entro la scadenza summenzionata sarà considerata rinuncia al corso e dovranno essere restituiti gli importi di borsa erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione come indicato al successivo articolo 12 comma 2.

articolo 11 (Sospensione e proroga)

1 È ammessa, a domanda, la sospensione dal corso di dottorato per una durata massima di sei mesi per le seguenti motivazioni:

- a) grave e documentata malattia;
- b) maternità, paternità, adozione e affidamento, in conformità con la normativa vigente in materia;
- c) gravi motivi personali e/o familiari, adeguatamente documentati;
- d) opportunità di svolgimento di attività lavorative di alto livello che consentano di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.

2 Il direttore della scuola può autorizzare, sentiti i responsabili scientifici, la sospensione dal corso per motivi diversi da quelli previsti al comma 1 purché adeguatamente documentati.

3 Per la durata della sospensione non è prevista la corresponsione della borsa di studio o di altro finanziamento equivalente, ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità di cui alla normativa vigente in materia. I dottorandi in congedo parentale mantengono pertanto il diritto alla borsa di studio.

4 Al termine del periodo di sospensione, la borsa di studio è erogata alla ripresa della frequenza del corso sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

5 La richiesta di sospensione è valutata dal direttore della scuola, sentiti i coordinatori.

6 Il direttore della scuola al termine delle assenze di cui al precedente comma 1 determina, sentiti i responsabili scientifici, se riammettere il dottorando in corso d'anno ovvero se riammetterlo al ciclo successivo. Al dottorando riammesso in corso al ciclo successivo spetta una borsa di studio decurtata della quota corrisposta nell'anno in cui si è verificata l'assenza.

7 Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga della durata massima di dodici mesi, frazionabili in due periodi di sei mesi ciascuno, senza ulteriori oneri finanziari.

8 Una proroga della durata del corso di dottorato per un periodo non superiore a dodici mesi può essere, altresì, decisa dal collegio dei docenti per motivate esigenze scientifiche assicurando in tal caso la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'ateneo, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio della scuola di dottorato e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico.

9 I periodi di proroga e sospensione di cui ai precedenti commi non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi, fatti salvi casi specifici previsti dalla legge.

articolo 12 (Ritiro e decadenza dal corso)

1 Qualora un dottorando intenda rinunciare al proseguimento del corso ne dà comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando è titolare di una borsa di studio è tenuto alla restituzione degli importi erogati per l'anno accademico in corso.

2 La mancata iscrizione all'anno successivo è considerata rinuncia al corso e il dottorando, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione qualora il collegio docenti deliberi il mancato superamento delle verifiche di profitto per il passaggio all'anno successivo.

3 In caso di mancata comunicazione della rinuncia al corso e di mancata consegna della tesi nei termini previsti, il dottorando è considerato decaduto dal corso e, se borsista, è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.

4 La decadenza è inoltre disposta in caso di mancato superamento dell'esame finale. In tal caso il dottorando non è tenuto alla restituzione degli importi di borsa erogati nell'ultimo anno di iscrizione.

5 La decadenza è disposta con decreto del rettore.

articolo 13 (incompatibilità)

1 L'iscrizione ai corsi di dottorato è incompatibile:

a) con l'iscrizione ad altri corsi di studio previsti dalla vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari, fatte salve eventuali modifiche alla normativa in vigore;

b) con l'attribuzione di contratti, anche presso altre università o enti che rilascino titoli accademici, per lo svolgimento di attività di insegnamento disciplinati dalla vigente legislazione o dallo statuto o da regolamenti interni.

2 Se le cause di incompatibilità non sono tempestivamente rimosse il dottorando viene escluso dal corso come previsto al successivo articolo 15 comma 5 lettera c).

3 I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni ai sensi della normativa vigente in materia.

4 Il collegio dei docenti può autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato.

articolo 14 (pubblico dipendente)

1 Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 del DM 226/2021 i dipendenti pubblici ammessi a un corso di dottorato beneficiano, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, se dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo se sono iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare. Rimane fermo il diritto al budget per l'attività di ricerca svolta in Italia e all'estero di cui al precedente articolo 9 comma 6.

articolo 15 (doveri dei dottorandi)

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo a tempo pieno, E' obbligatoria la partecipazione a tutte le attività formative previste sia nell'ambito del corso di dottorato che della Scuola.
2. Per lo svolgimento di eventuali limitate attività lavorative deve essere richiesta apposita autorizzazione da trasmettere con almeno dieci giorni di anticipo rispetto l'inizio dell'attività.
3. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera c) del DM 351/2022 per ciascun dottorando beneficiario delle borse di cui al presente provvedimento sono previsti periodi di studio e ricerca in impresa **per almeno sei mesi** e periodi di studio e ricerca all'estero **per almeno sei mesi**.
4. Per l'ammissione all'anno successivo e la conferma della borsa di studio o di altra forma di sostegno, il dottorando deve completare il programma delle attività previste nell'anno precedente e superare le verifiche di profitto stabilite dal collegio docenti o dal consiglio di curriculum, ove previsto.
5. Il consiglio della scuola di dottorato determina l'esclusione dal proseguimento del corso e la conseguente revoca della borsa di studio:
 - a) in caso di mancato completamento del programma delle attività previste nell'anno precedente e mancato superamento delle verifiche di profitto stabilite per il passaggio all'anno successivo;
 - b) in caso di mancata ammissione del dottorando alla valutazione esterna finale del proprio lavoro di ricerca come previsto all'articolo 23 comma 5 del regolamento di ateneo dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca;
 - c) in caso non vengano rimosse tempestivamente le cause di incompatibilità previste al precedente articolo 13;
 - d) assenza prolungata e non giustificata.
6. L'esclusione viene disposta con decreto del rettore.
7. In tutti i casi indicati al precedente comma 5 il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi erogati nell'ultimo anno accademico d'iscrizione.
8. Ciascun dottorando beneficiario delle borse di studio oggetto del presente provvedimento si impegna ad adempiere agli obblighi di rendicontazione previsti all'articolo 14 comma 7 del DM 351/2022. Nello specifico i dottorandi dovranno produrre, compilando l'apposita piattaforma, un report recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in sede, all'estero o in impresa, se previsto) e una sintesi delle principali attività svolte. Sarà cura del coordinatore del corso di dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal dottorando.

articolo 16 (crediti formativi universitari)

1 Il completamento dei percorsi di studio e di ricerca nell'ambito del corso di dottorato in Culture del progetto consente l'acquisizione di complessivi 180 crediti formativi universitari. L'acquisizione avviene all'atto del superamento delle verifiche di profitto relative ai passaggi d'anno e all'atto del superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

articolo 17 (conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca)

1 Il titolo di dottore di ricerca viene rilasciato dal rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo d'indagine prescelto.

2 Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale, nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.

3 Per quanto concerne lo svolgimento dell'esame finale e l'eventuale richiesta del marchio "Doctor Europaeus" si rinvia al Regolamento di ateneo dei corsi di dottorato dell'Università Iuav di Venezia e in materia di dottorato di ricerca.

articolo 18 (trattamento dei dati personali)



1 Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR) e della normativa nazionale applicabile. L'informativa è pubblicata online al seguente indirizzo
<http://www.iuav.it/PRIVACY/INFORMATIV/scuola-di-/index.htm>

2 La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi di cui alla succitata normativa, espressione di consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi alle prove concorsuali vengano pubblicati sul sito internet dell'ateneo.

articolo 19 (accesso agli atti)

1 E' garantito l'accesso agli atti relativi alle procedure di valutazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti nonché ai sensi del regolamento interno dei procedimenti amministrativi e del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Università Iuav di Venezia emanato con decreto rettorale n. 10 del 12 gennaio 2012.

articolo 20 (norme finali)

1 Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda alla normativa vigente in materia ed al Regolamento di ateneo dei corsi di dottorato e in materia di dottorato di ricerca.

2 Il presente bando di concorso viene pubblicato all'Albo Ufficiale online dell'Ateneo, sul sito web dell'Università Iuav di Venezia (<http://www.iuav.it>), sul sito del Miur e sul sito europeo Euraxess. Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente bando comporta l'esclusione dal concorso.

articolo 20 (responsabile del procedimento)

1 Responsabile del procedimento è la responsabile del Servizio formazione alla ricerca dott.ssa Claudia Rossi, palazzo Badoer, S. Polo, 2468 - Venezia.

2 L'ufficio incaricato dei procedimenti amministrativi è il Servizio formazione alla ricerca – Divisione ricerca - Area Ricerca, Sistema Bibliotecario e Documentale – tel. 041/2571886-1865-1731-1787; e-mail: dottorati@iuav.it. Per informazioni è possibile contattare l'ufficio telefonicamente o tramite email dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15.00 alle 16.30.

Il rettore

Benno Albrecht